



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Salvatore SFRECOLA	Presidente - estensore
Dott. Fulvio Maria LONGAVITA	Consigliere
Dott.ssa Beatrice MENICONI	Primo Referendario
Dott. Antonio DI STAZIO	Primo Referendario

nell'adunanza del giorno 23 gennaio 2014

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed, in particolare, l'art 7, commi 7 ed 8, che assegna alle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti, rispettivamente, il controllo sulla sana gestione finanziaria degli enti locali e sul funzionamento dei controlli interni e la funzione consultiva in materia di contabilità pubblica;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 3, commi 4, 5 e 6 concernenti la disciplina del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche anche regionali;

VISTO l'art. 9, comma 9, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 14 del 16 giugno 2000, come modificato dalla deliberazione delle medesime Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008;

VISTO, in particolare, l'art. 5, commi 1 e 2, del citato regolamento di organizzazione, in ordine alla definizione dei programmi di controllo;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

VISTO il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, per quanto riguarda il controllo sui rendiconti dei funzionari delegati;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, che reca norme per la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e per la valutazione della spesa;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, contenente disposizioni urgenti in materia di finanza e di funzionamento degli enti territoriali, che disciplina, fra l'altro, il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie:

- n. 4 del 18 febbraio 2013 di approvazione delle linee guida per il referto semestrale del Sindaco per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e del Presidente della provincia sulla regolarità della gestione e sull'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni (art. 148 TUEL);

- n. 5 del 18 febbraio 2013 di approvazione delle linee guida per la relazione annuale del Presidente della regione sulla regolarità della gestione, sull'efficacia e adeguatezza del sistema dei controlli interni (art. 1, comma 6, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174);

- n. 6 del 5 marzo 2013 di approvazione delle linee guida per le relazioni dei revisori dei conti delle regioni sui bilanci di previsione per il 2013 e sui rendiconti delle regioni per il 2012, secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

- n. 9 del 26 marzo 2013 concernente le prime linee di orientamento per la Parifica dei rendiconti delle regioni ex art. 1, comma 5, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

- n. 10 del 26 marzo 2013 concernente le prime linee di orientamento per le relazioni semestrali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali di spesa, ex art. 1, comma 2, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

- n. 11 in data 26 marzo 2013, relativa a questioni interpretativo-applicative concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243bis-243quinquies del TUEL come introdotti dall'art. 3, comma 1, lettera r) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

- n. 12 in data 5 aprile 2013, di indirizzo per l'applicazione omogenea della normativa di cui all'art. 1, commi 9 e 10, del decreto legge n. 174/2012, in materia di rendicontazione delle assegnazioni e dei contributi in danaro a carico del bilancio di ciascuna regione;

- n. 15 in data 5 luglio 2013, di orientamento, di natura vincolante, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge n. 174 del 2012, specificativa dell'indirizzo già espresso con delibera 12/SEZAUT/2013/QMIG, in merito al sistema di verifica delle spese dei Gruppi consiliari regionali;

- n. 18 del 1° agosto 2013 di approvazione delle linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione di una relazione sul rendiconto dell'esercizio 2012 ed i questionari allegati (questionari per le province; questionari per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti; questionari per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti);

- n. 19 del 1° agosto 2013 di approvazione delle linee guida cui devono attenersi i collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale per l'attuazione dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) relativamente al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012;

- n. 23 del 17 ottobre 2013 contenente indicazioni per la sana gestione delle risorse nel caso del protrarsi dell'esercizio provvisorio e primi indirizzi, ex art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativi al bilancio di previsione 2013;

- n. 24 in data 29 ottobre 2013 concernente primi indirizzi interpretativi inerenti l'applicazione dell'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sul controllo delle spese elettorali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54 del 17 novembre 2010 in tema di funzione consultiva in materia di contabilità pubblica di cui all'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 15/SSRRCO/INPR/13 in data 13 novembre 2013, con la quale è stata approvata la "Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2014" ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 1 del 16 gennaio 2014, concernente l'approvazione della programmazione dei controlli della Sezione delle Autonomie per l'anno 2014 relativamente alle attività di coordinamento delle Sezioni regionali, per quanto concerne la predisposizione delle linee guida e delle pronunce di orientamento negli ambiti di competenza previsti dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, nonché ai referti al Parlamento in ordine all'andamento complessivo della finanza regionale e locale negli esercizi 2012 e 2013, da rendere in funzione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, del rispetto del Patto di stabilità interno e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

VISTA l'Ordinanza n. 1 del 20 gennaio 2014, di convocazione della Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO il relatore, Presidente Salvatore Sfrecola.

CONSIDERATO:

□ ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, e delle citate disposizioni del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, le Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti definiscono annualmente il programma dell'attività di controllo successivo sulla gestione in conformità ai riferimenti programmatici ed ai criteri metodologici indicati dalle

Sezioni Riunite in sede di controllo nonché alle linee guida adottate dalla Sezione delle Autonomie con riferimento alle varie attribuzioni di controllo e verifica, anche al fine di riferire alle Camere del Parlamento ed agli organi rappresentativi delle comunità in ordine agli andamenti della finanza pubblica;

- i controlli e le verifiche previsti dalla legge n. 20/1994 devono tener conto dell'introduzione, nell'ordinamento interno, di vincoli legati al rispetto dei parametri dettati dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea ed, in particolare, di quelli connessi al Patto di stabilità interno che coinvolge le Regioni nella realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal Patto di Stabilità e Crescita, adottato in sede europea, e disciplinati da norme nazionali definite principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica;

- le disposizioni della legge 5 giugno 2003, n. 131, che all'art. 7 assegnano alla Corte, in funzione del coordinamento della finanza pubblica, compiti di verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, intestando alle Sezioni regionali un controllo successivo sulla gestione, comprensivo tanto del controllo di regolarità contabile quanto di quello sul perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi di principio e di programma, nonché la verifica della sana gestione finanziaria e del funzionamento dei controlli interni, e di riferire sugli esiti delle verifiche effettuate esclusivamente ai Consigli degli enti interessati;

- il predetto controllo successivo, affidato ad una Magistratura indipendente, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta agli enti controllati risulta prioritariamente finalizzato a provocare l'adozione di misure di autocorrezione da parte degli organi rappresentativi degli enti interessati;

- i nuovi compiti attribuiti con il decreto legge n. 174/2012, riguardante il rafforzamento dei controlli della Corte dei conti, sia per quanto riguarda il controllo sulla gestione finanziaria delle regioni che il controllo sulle gestioni degli enti locali, prevedono l'attivazione di ulteriori mezzi di collaborazione al fine di acquisire gli elementi necessari per l'esercizio dei nuovi compiti di controllo;

- i controlli intestati alle Sezioni regionali comprendono necessariamente anche quelli introdotti dall'art. 1, commi 166 - 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria per il 2006), così come rivisti anche dal decreto legge n. 174/2012, che rappresentano un'attività di carattere obbligatorio e permanente con natura e contenuti tali da consentire il monitoraggio degli andamenti della finanza locale nel quadro del coordinamento con la finanza pubblica

unitariamente considerata, tra l'altro, sotto gli aspetti dell'osservanza degli equilibri di bilancio – con speciale riferimento alla presenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, il mantenimento degli stessi -, del rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 6, della Costituzione e della sostenibilità dello stesso;

□ la spesa del settore sanitario e principalmente delle aziende sanitarie, che rappresenta una voce particolarmente rilevante della finanza regionale, necessita di una generale verifica tesa all'evidenziazione del raggiungimento degli obiettivi delle politiche regionali e delle eventuali criticità emergenti in termini di adeguamento dei servizi, equità dell'accesso alle prestazioni e sostenibilità finanziaria delle linee attuative aziendali;

□ fra le ulteriori forme di collaborazione che Regioni ed enti locali, ai sensi e per gli effetti delle nuove disposizioni introdotte dal comma 8 dell'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono autorizzati a chiedere alle Sezioni regionali di controllo, rientra anche la richiesta di pareri in materia di contabilità pubblica, come delineata nella deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54 del 17 novembre 2010, al fine di ottimizzare la gestione finanziaria degli stessi enti e di conseguire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e la regolarità di quella finanziaria e patrimoniale;

□ a garanzia degli interessi delle comunità locali la Sezione è chiamata a vigilare in materia di dichiarazione di dissesto dal decreto legislativo n. 149/2011, come modificato con l'art. 1 bis del decreto legge n. 174/2012 e con le disposizioni che hanno previsto anche un procedimento di riequilibrio pluriennale dei conti per gli enti in situazione di squilibrio strutturale;

RITENUTO:

sulla base dei criteri innanzi esposti, la Sezione, nel corso del 2014, provvederà:

□ alla prosecuzione delle indagini non ancora definite, relative al programma dell'anno 2013 adottato con deliberazione 20 dicembre 2012;

□ all'esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi della regione (trasmessi dal Presidente della regione con propria relazione) e degli enti che compongono il Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del

decreto legge n. 174/2012, con le modalità e secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

- all'esame della relazione trasmessa dal Presidente della regione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni (ex art. 1, commi 3 e 4 6, del decreto legge n. 174/2012);

- al controllo sugli atti di spesa della Regione Umbria di cui al comma 9 (consulenze, studi, ricerche), al comma 10 (spese per relazioni, rappresentanza, mostre, convegni, pubblicità) e al comma 173 dell'art. 1 della legge n. 266/2005;

- al referto annuale sulla normativa nazionale, regionale e locale per verificarne l'impatto sui singoli enti secondo le disposizioni previste dal richiamato Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte;

- alla predisposizione delle relazioni semestrali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali approvate nel periodo di riferimento (art. 1, comma 2, decreto legge n. 174/2012);

- alla parificazione del rendiconto generale della regione (art. 1, comma 5, del decreto legge n. n. 174/2012) e alla predisposizione della relazione al Consiglio regionale, allegata alla decisione di parifica, con formulazione di osservazioni e proposte di riforma ritenute necessarie per assicurare l'equilibrio del bilancio ed il miglioramento dell'efficienza della spesa;

- al controllo dei rendiconti dei gruppi consiliari del Consiglio Regionale;

- al rilascio dei pareri in materia di contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131;

- alle verifiche sui bilanci di previsione e sui rendiconti degli Enti Locali ai sensi dell'art. 1 comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e s.m.i.;

- alla prosecuzione dell'attività di controllo, ex art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per la verifica della sana gestione e del funzionamento dei controlli interni degli enti locali, già avviata nel corso del 2013;

- alle nuove indagini previste dall'art. 67 del decreto-legge n. 112/2008 in ordine al superamento dei vincoli ed alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa, secondo le direttive stabilite dalla Sezione delle Autonomie e gli orientamenti contenuti nella deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 15 del 13 novembre 2013;

□ all'esame delle misure adottate a seguito delle deliberazioni che hanno accertato irregolarità (in sede di verifica di cui all'art. 1, commi 3 e 4, decreto legge n. 174/2012) e con onere di ripristinare gli equilibri di bilancio, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (art. 1, comma 7, del decreto legge n. 174/2012);

□ al riscontro dei provvedimenti di conferimento degli incarichi di consulenza, ricerca e studio e, degli atti di spesa, di importo superiore a 5.000 euro, ai sensi dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005) e delle spese di rappresentanza, ai sensi dell'art. 16, comma 26, del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011;

□ alla verifica degli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo, ai sensi dell'art. 41-bis del TUEL;

□ alla verifica delle relazioni semestrali dei Sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti e dei presidenti delle Province a seguito della verifica semestrale in ordine alla legittimità e regolarità delle gestioni, nonché del funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL, come sostituito dall'art.3, comma 1, lettera e), del decreto legge n. 174/2012);

□ agli adempimenti in materia di dissesto finanziario e di piani di riequilibrio pluriennale degli enti locali, previsti dal decreto legislativo n. 149/2011 e dal TUEL, così come modificati dal decreto legge n. 174/2012;

□ alla verifica delle relazioni di inizio e di fine mandato dei comuni e delle province, ai sensi dell'art. 4-bis del decreto legislativo n. 149/2011, inserito dall'art. 4, comma 2, del decreto legge n. 174/2012;

□ al controllo delle spese elettorali per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

□ alla verifica degli adempimenti prescritti dall'art. 1, commi 7, 8 e 10, della legge n. 190/2012 in ordine alla individuazione del "responsabile della prevenzione della corruzione" e all'adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione;

□ al controllo preventivo di legittimità sugli atti degli organi dello Stato aventi sede nella regione e sui decreti accertamento residui;

□ al controllo successivo sui rendiconti resi dai funzionari delegati, di cui all'art. 2, commi 2-quinquies e 2-octies del decreto legge n. 225/2010;

□ al controllo successivo di legittimità di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 123/2011;

DELIBERA

E' approvato il programma delle attività di controllo che la Sezione svolgerà nel corso dell'anno 2014 sulle materie e nelle forme di cui innanzi ritenuto.

Il Presidente della Sezione, con proprio provvedimento, designerà i magistrati istruttori delle indagini programmate indicando i termini entro i quali ciascuna indagine dovrà essere conclusa, il cui puntuale rispetto sarà assicurato da ciascun magistrato. Gli stessi magistrati potranno chiedere di avvalersi della Guardia di Finanza sulla base del Protocollo d'intesa stipulato dall'Istituto con il Comando Generale del Corpo.

Ulteriori integrazioni e variazioni del programma che si rendessero necessarie nel corso dell'anno saranno disposte successivamente; le stesse saranno trasmesse al Consiglio di Presidenza della Corte dei conti.

In caso di ingiustificato ritardo degli enti a corrispondere alle richieste istruttorie formulate dai magistrati della Sezione si provvederà ai sensi di legge, anche segnalando tali omissioni alle competenti autorità giudiziarie e tutorie.

ORDINA

che, a cura della Segreteria, la presente deliberazione sia trasmessa ai Presidenti del Consiglio e della Giunta Regionale dell'Umbria, ai Presidenti delle Province, ai Presidenti dei Consigli provinciali e comunali ed ai Sindaci, al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria, ai Direttori della Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia e di Terni ed ai Direttori regionali delle Amministrazioni dello Stato aventi sede nella Regione Umbria, ai Prefetti delle province di Perugia e di Terni, al Comandante regionale della Guardia di Finanza.

Così deliberato in Perugia, nella Camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014.

Il Presidente - Estensore
f.to Dott. Salvatore Sfrecola

Depositato in Segreteria Il 3 febbraio 2014

Il Direttore della Segreteria
f.to Dott.ssa Melita Di Iorio